COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.10.2024
COM(2024) 442 final

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

## sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (regolamento sul riutilizzo dell'acqua)

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (regolamento sul riutilizzo dell'acqua)**

## 1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua[1] (il "regolamento sul riutilizzo dell'acqua") stabilisce prescrizioni minime armonizzate di qualità per il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate a fini irrigui in agricoltura. Contiene inoltre prescrizioni minime di controllo, disposizioni in materia di gestione dei rischi, norme relative ai permessi e obblighi di trasparenza che stabiliscono che le informazioni chiave su ciascun progetto di riutilizzo dell'acqua devono essere messe a disposizione del pubblico.

A norma del regolamento sul riutilizzo dell'acqua, la produzione e l'erogazione di acque affinate sono subordinate al rilascio di un permesso, che deve essere basato su un piano dettagliato di gestione dei rischi che contempli tutti i principali elementi di cui all'allegato II del regolamento. Basandosi su un'analisi incentrata sugli elementi principali di cui all'allegato II, il piano di gestione dei rischi dovrebbe individuare eventuali prescrizioni supplementari relative alla qualità dell'acqua necessarie per fornire un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale.

Riconoscendo che la gestione dei rischi è fondamentale per garantire la sicurezza del riutilizzo dell'acqua, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare il regolamento sul riutilizzo dell'acqua al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II. La Commissione può inoltre adottare atti delegati per integrare il regolamento con specifiche tecniche per gli stessi elementi principali.

Il regolamento sul riutilizzo dell'acqua prevede che la Commissione elabori una relazione sul modo in cui si è avvalsa di tale delega di potere. La presente relazione si concentra dunque sul regolamento delegato (UE) 2024/1765 che integra il regolamento (UE) 2020/741 per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione del rischio[2].

## 2. BASE GIURIDICA

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul riutilizzo dell'acqua, la delega di poteri è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 giugno 2020. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sul modo in cui si è avvalsa della

[1] Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/741/oj).

[2] Regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi (GU L, 2024/1765, 20.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1765/oj).

delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni (ossia entro il 24 settembre 2024).

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga in conformità all'articolo 13, paragrafo 2.

## 3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul riutilizzo dell'acqua, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano il regolamento stesso al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II. Dall'entrata in vigore del regolamento sul riutilizzo dell'acqua non sono emersi sviluppi scientifici o tecnici che richiedano un aggiornamento dell'allegato II. Pertanto, la Commissione non ha esercitato il potere delegato di modificare il regolamento durante il periodo di cinque anni iniziato il 25 giugno 2020.

A norma della medesima disposizione (secondo comma), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a integrazione del regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II. La Commissione ne ha adottato uno, il regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi.[3] La Commissione ha esercitato tale delega di potere a causa della necessità di garantire che i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua siano solidi, di qualità e redatti secondo un approccio sistematico, specialmente in relazione ai momenti che richiedono una maggiore resilienza idrica.

### 3.1 Regolamento delegato (UE) 2024/1765 che integra il regolamento (UE) 2020/741

Nella gestione dei rischi, fondamentale per garantire la sicurezza del riutilizzo dell'acqua, è necessario che i rischi vengano individuati e gestiti in modo proattivo. Tale processo può essere complesso e richiede un approccio multidisciplinare che coinvolge diversi organismi. Per questo motivo sono state redatte specifiche tecniche per garantire che i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua siano di qualità adeguata e in linea con gli orientamenti e le norme internazionali, come quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

Il regolamento delegato è stato elaborato sulla base di solidi studi tecnici e con la partecipazione di esperti tecnici che rappresentano le autorità nazionali, le imprese di trattamento delle acque e altri portatori di interessi, riuniti in seno al gruppo di lavoro sul riutilizzo dell'acqua[4].

[3] Regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi (GU L, 2024/1765, 20.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1765/oj).

[4] Gruppo di lavoro istituito nell'ambito della strategia comune di attuazione della politica dell'Unione nel settore delle acque: https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/dd9b4484-2935-4ee8-b3ce-72f844f3644c.

Il regolamento delegato si è innestato sul lavoro svolto per elaborare gli orientamenti della Commissione a sostegno dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua[5].

È stato coinvolto nei lavori anche il gruppo di esperti sull'acqua e sulle inondazioni[6], cui è stata offerta la possibilità di esprimersi sul progetto di regolamento delegato. Le riunioni preparatorie si sono tenute il 17-18 novembre 2022, il 13-14 marzo 2023 (gruppo di lavoro sul riutilizzo dell'acqua) e il 16 ottobre 2023 (gruppo di esperti). L'atto delegato è stato adottato l'11 marzo 2024 e notificato al Parlamento europeo e al Consiglio.

Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato entro il termine di due mesi previsto dall'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento sul riutilizzo dell'acqua.

Nessuna delle due istituzioni ha chiesto di prorogare di due mesi detto termine in conformità del medesimo articolo.

Il regolamento delegato è stato pertanto pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed è entrato in vigore il 10 luglio 2024.

## 4. CONCLUSIONI

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati a essa conferiti.

Sebbene non se ne sia ancora avvalsa per modificare l'allegato II del regolamento sul riutilizzo dell'acqua, potrebbe farlo in futuro per tenere conto di ulteriori progressi tecnologici e scientifici nel settore.

La Commissione continua pertanto a ritenere necessari i poteri delegati che le sono stati conferiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul riutilizzo dell'acqua.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

[5] Comunicazione della Commissione – Orientamenti a sostegno dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (2022/C 298/01), C/2022/5489 (GU C 298 del 5.8.2022, pag. 1).
[6] Pubblicato nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi, codice E03687.